

Classificazione
Processo: Aziende
Macroattività: Indirizzi normativi e operativi
Attività: Indirizzi normativi e operativi
Tipologia: Note istruzioni normative/operative
Fascicolo: 2025
Sottofascicolo: autoliquidazione
Sottofascicolo: servizi telematici
Internet: si
Minisito: si
Altri Uffici: si

Alle Strutture territoriali

Oggetto: pagamento in quattro rate del premio di autoliquidazione 2024-2025. Tasso di interesse annuo e coefficienti per il calcolo degli interessi da applicare alle rate.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro ha pubblicato il tasso medio di interesse dei titoli di Stato per l'anno 2024, pari allo 3,41%¹, da utilizzare ai sensi dell'articolo 44, comma 3, del d.P.R. 1124/1965, per il calcolo degli interessi da versare in caso di pagamento rateale del premio di autoliquidazione.

Sulla base di detto tasso, si indicano i coefficienti da moltiplicare per gli importi della seconda, terza e quarta rata dell'autoliquidazione 2024/2025, che tengono conto del differimento di diritto al primo giorno lavorativo successivo nel caso in cui il termine di pagamento del 16 scada di sabato o di giorno festivo, e della possibilità di effettuare il versamento delle somme che hanno scadenza tra il 1° e il 20 agosto entro il 20 agosto senza alcuna maggiorazione:

Rate	Data scadenza	Data utile per il pagamento	Coefficienti interessi
1°	16 febbraio 2025	17 febbraio 2025 ²	0
2°	16 maggio 2025	16 maggio 2025	0,00822137
3°	16 agosto 2025	20 agosto 2025 ³	0,01681644
4°	16 novembre 2025	17 novembre 2025 ⁴	0,02541151

Il Direttore centrale
dott. Agatino Cariola

¹ indirizzo http://www.dt.mef.gov.it/it/debito_pubblico/dati_statistici/principali_tassi_di_interesse/.

² Articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 241/1997 (Le somme di cui all'articolo 17 devono essere versate entro il giorno sedici del mese di scadenza. Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo).

³ Articolo 3-quater del decreto-legge 16/2012 convertito dalla legge 44/2012 (Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione).

⁴ Articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 241/1997 (Le somme di cui all'articolo 17 devono essere versate entro il giorno sedici del mese di scadenza. Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo).